



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot. n. 4606 del 22 marzo 2017

Serv. MB Area 4

Rif. del

Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (c.d. Milleproroghe).
Le novità in materia antincendio.

E’ stata pubblicata, sul S.O. n. 14/L alla G.U. n. 49 del 28/2/2017 (www.gazzettaufficiale.it), la Legge di cui all’oggetto, entrata in vigore il 1° marzo 2017. Di seguito, le principali proroghe di termini in materia antincendio.

Strutture scolastiche

“**Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido**, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’art.6, co. 1, let. a), del decreto del Ministro dell’Interno 16/7/2014 (Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido), pubblicato nella G. U. n. 174 del 29/7/2014, è **stabilito**, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata let. a), al **31 dicembre 2017**.”

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lett. b) e c) dello stesso art. 6, co. 1”.

(v. art. 4 co. 2-bis DL 30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 19)L. n. 19 del 27/2/2017).

Rifugi alpini

E’ prorogato al **31 dicembre 2017** il termine ultimo per la presentazione della istanza preliminare (art. 3 DPR 151/2011) e della SCIA (art. 4 DPR 151/2011)

(v. art. 5, co. 11-quinquies, DL 30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 19).

Strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto

E’ prorogato al **31 dicembre 2017** il termine per l’adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 9/4/1994 e che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’Interno 16/3/2012, pubblicato nella G. U. n. 78 del 30/3/2012 e successive modificazioni.

(v. art. 5, co. 11-sexies, DL 30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 19).

Attività soggette alla disciplina di prevenzione incendi, ai sensi del DPR n. 151 dell’1/8/2011

E’ prorogato al **7 ottobre 2017**, il termine per gli adempimenti prescritti dal DPR 151/2011, per le seguenti attività:

- **attività n. 55:** attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²;
- **attività n. 66:** strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- **attività n. 73:** edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità;
- **attività n. 78:** aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

- - 3 -

- attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
 - attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superiore a 500m e ferroviarie superiori a 2000 m;
- (v. art. 5, co. 11-ter e co. 11-quater, DL 30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 19).*

L'elenco completo delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011, è consultabile cliccando sul seguente link
<http://www.vigilfuoco.it/asp/AttivitaSoggette.aspx>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

/AC